

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73°

ROMA - Lunedì, 4 aprile 1932 - ANNO X

Numero 78

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E
DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 —

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 2° e 3° del volume VI - 1931 dell'edizione normale, nonché dei fascicoli dal 1° al 9° del volume I - 1932 dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della Giustizia — palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1932, n. 246.

Provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni. Pag. 1606

REGIO DECRETO 29 febbraio 1932, n. 247.

Soppressione del Consolato italiano in Gedda; contemporanea istituzione di una Regia legazione in detta città; e provvedimenti vari circa le spese di alcuni Vice consolati. Pag. 1607

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 248.

Contributo dovuto dai Comuni della Sicilia in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, per il periodo dal 1° aprile 1930 al 31 dicembre 1931. Pag. 1607

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 249.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato Pag. 1613

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 250.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Mondovì ad accettare un lascito Pag. 1613

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 251.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Pinerolo ad accettare una donazione Pag. 1613

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 252.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo di Vicenza ad accettare una donazione. Pag. 1613

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 253.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Salerno Pag. 1613

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1932.

Approvazione di nuove norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale Pag. 1618

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1932.

Autorizzazione alla « Banca commerciale italiana » ad assorbire la « Banca commerciale triestina » Pag. 1614

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1932.

Proroga della straordinaria gestione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno Pag. 1614

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1614

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1618

Ministero degli affari esteri: Modus-Vivendi commerciale italo-francese Pag. 1618

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali « Tre Fontane » e « Dammisa » in provincia di Agrigento. Pag. 1618

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella peschiera di « Piscina Sa Mola » nel golfo di Cagliari Pag. 1618

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica « Cavamento Palata » in provincia di Bologna e nomina del commissario straordinario Pag. 1618

Direzione generale del debito pubblico: Preavviso concernente l'estrazione dei premi per le cinque serie dei Buoni del Tesoro novennali 1940 Pag. 1618

Ministero delle corporazioni: Trentaduesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 1618

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di insegnante titolare di matematica nel Regio istituto commerciale di Brindisi Pag. 1620

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 4 APRILE 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 18: **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1932. — **Società anonima delle piccole ferrovie di Trieste, in Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 27ª estrazione del 18 marzo 1932.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1932, n. 246.

Provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1352, e relativo regolamento 20 agosto 1928;

Visto il regolamento 3 agosto 1928, n. 2295;

Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di abolire il contributo obbligatorio per gli alberghi e per i cinematografi, e di

corrispondere alla Corporazione dello spettacolo un contributo per le radiodiffusioni delle esecuzioni teatrali; approvando corrispondenti modifiche alla tassa di cui al comma c) art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, ed all'importo dell'abbonamento alle radioaudizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le colonie, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo della licenza-abbonamento alle radioaudizioni nel Regno e nelle Colonie è portato da L. 75 a L. 80 se versato in un'unica soluzione, ovvero a L. 84 se pagate in due rate semestrali anticipate di L. 42 ciascuna. In detti importi sono compresi i diritti di L. 3 e di L. 2 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, i quali per le riscossioni effettuate nelle Colonie, spetteranno ai rispettivi Governi.

Nulla è innovato per quanto concerne gli abbonamenti speciali di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

La presente disposizione non è applicabile agli abbonamenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'aumento di L. 5 sull'importo annuo della licenza-abbonamento di cui all'art. 1 è destinato al Fondo speciale delle corporazioni, in apposito conto corrente postale, per essere devoluto, a cura del Ministero delle corporazioni, a favore della Corporazione dello spettacolo.

Art. 3.

La tassa di cui al comma c) dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene fissata in L. 10, e deve essere applicata indistintamente a tutti i tipi di valvole termoioniche, anche se rigenerate, siano esse destinate alla ricezione od alla trasmissione, nonché alla rettifica di correnti elettriche industriali.

Nulla è variato circa la ripartizione del relativo provento fra lo Stato e l'Ente concessionario, di cui al sopraccitato art. 8.

Art. 4.

Il contributo fisso annuo obbligatorio di abbonamenti previsto a carico degli alberghi e dei cinematografi dagli articoli 14 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, è abolito a datare dal 1° gennaio 1932.

Art. 5.

Tutti coloro che detengono apparecchi radioriceventi, parti di essi soggetti a tassa e dispositivi atti alle radioaudizioni dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, denunciare ad un ufficio postale all'Ente concessionario il tipo dell'apparecchio, in conformità al modulo che sarà predisposto mediante accordi fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni. D detto modulo una parte dovrà essere custodita dall'interessato, per esibirla su eventuale richiesta degli agenti autorizzati.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta una ammenda da un minimo di L. 200 ad un massimo di L. 1000.

I detentori di apparecchi per radioaudizioni circolari che non siano in possesso della licenza-abbonamento, per i quali

non sia stata ancora accertata la contravvenzione, restano esonerati dal pagamento delle tasse arretrate e da qualsiasi penalità qualora si muniscano della licenza-abbonamento entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 4, entreranno in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO
— MOSCONI — BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 130. — FERZI.

REGIO DECRETO 29 febbraio 1932, n. 247.

Soppressione del Consolato italiano in Gedda; contemporanea istituzione di una Regia legazione in detta città; e provvedimenti varii circa le spese di alcuni Vice consolati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro consolato in Gedda è soppresso.

Sono soppressi altresì l'assegno e il fondo per spese d'ufficio del Regio vice consolato in Karachi.

Art. 2.

E istituita una Nostra legazione in Gedda per l'Hegiaz e Neged e dipendenze.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare e ai funzionari in servizio presso detta Legazione è rispettivamente:

pel Ministro L. 22.000;
pel segretario L. 8500;
per l'interprete L. 5500.

Art. 3.

L'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio dei Nostri vice consolati in Fez e Marrakech viene fissato in lire oro 10.400 e 9380, rispettivamente.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 248.

Contributo dovuto dai Comuni della Sicilia in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, per il periodo dal 1° aprile 1930 al 31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Palermo;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 95. — MANCINI.

ELENCO della somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. D. 5 febbraio 1928 n. 577, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero del posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo	
			a carico di ciascun Comune	Totale

I. — Provincia di AGRIGENTO.

1	Alessandria della Rocca . . .	13	400	5.200
2	Aragona . . .	31	»	12.400
3	Bivona . . .	14	»	5.600
4	Burgio . . .	13	»	5.200
5	Calamonaci . . .	3	»	1.200
6	Caltabellotta . . .	16	»	6.400
7	Cammarata . . .	13	»	5.200
8	Campobello di Licata . . .	25	»	10.000
9	Canicatti . . .	56	»	22.400
10	Casteltermini . . .	29	»	11.600
11	Castrofilippo . . .	10	»	4.000
12	Cattolica Eraclea . . .	17	»	6.800
13	Cianciana . . .	16	»	6.400
14	Comitini . . .	7	»	2.800
15	Favara . . .	35	»	14.000
16	Grotte . . .	21	»	8.400
17	Joppolo Giancaxio . . .	6	»	2.400
18	Lampedusa e Linosa . . .	5	»	2.000
19	Licata . . .	44	»	17.600
20	Lucca Sicula . . .	7	»	2.800
21	Menfi . . .	19	»	7.600
22	Montallegro . . .	6	»	2.400
23	Montevago . . .	5	»	2.000
24	Naro . . .	34	»	13.600
25	Palma di Montechiaro . . .	24	»	9.600
26	Porto Empedocle . . .	26	»	10.400
27	Racalmuto . . .	27	»	10.800
28	Raffadeli . . .	23	»	9.200
29	Ravanusa . . .	26	»	10.400
30	Realmonte . . .	10	»	4.000
31	Ribera . . .	29	»	11.600
32	Sanbuca di Sicilia . . .	19	»	7.600
33	San Biagio Platani . . .	9	»	3.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero del posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo	
			a carico di ciascun Comune	Totale

II. — Provincia di CALTANISSETTA.

34	San Giovanni Gemini . . .	9	400	3.600
35	Sant'Angelo Muxaro . . .	6	»	2.400
36	Santa Margherita Belice . . .	19	»	7.600
37	San Stefano Quisquina . . .	14	»	5.600
38	Sciaccia . . .	37	»	14.800
39	Siculiana . . .	19	»	7.600
40	Villafrauca Sicula . . .	7	»	2.800
<i>Totale per la Provincia di Agrigento . . .</i>			749	299.600
1	Acquaviva Platani . . .	7	400	2.800
2	Bompensiere . . .	3	»	1.200
3	Butera . . .	17	»	6.800
4	Campofranco . . .	9	»	3.600
5	Delia . . .	13	»	5.200
6	Gela . . .	45	»	18.000
7	Marianopoli . . .	8	»	3.200
8	Mazzerino . . .	30	»	12.000
9	Milocca . . .	6	»	2.400
10	Montedoro . . .	9	»	3.600
11	Mussomeli . . .	24	»	9.600
12	Niscemi . . .	28	»	11.200
13	Resuttano . . .	10	»	4.000
14	Riesi . . .	25	»	10.000
15	S. Cataldo . . .	29	»	11.600
16	S. Caterina Villarmosa . . .	20	»	8.000
17	Serradifalco . . .	19	»	7.600
18	Sommataro . . .	18	»	7.200
19	Sutera . . .	14	»	5.600
20	Vallelunga Pratameno . . .	15	»	6.000
21	Villalba . . .	10	»	4.000
<i>Totale per la Provincia di Caltanissetta . . .</i>			359	143.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo di ciascun Comune	
			a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
41	S. Agata li Battiati	2	400	800
42	Sant'Alfio	5	»	2.000
43	S. Maria di Licodia	10	»	4.000
44	Scordia	18	»	7.200
45	Trecastagni	7	»	2.800
46	Tremestieri Etneo	4	»	1.600
47	Viagrande	7	»	2.800
48	Vizzini	27	»	10.800
49	Zafferana Etnea	12	»	4.800
<i>Totale per la Provincia di Catania</i>		725		290.000

IV — Provincia di ENNA.

1	Agira	28	400	11.200
2	Aidone	15	»	6.000
3	Assoro	9	»	3.600
4	Barranca	20	»	8.000
5	Calascibetta	18	»	7.200
6	Catananuova	7	»	2.800
7	Centuripe	19	»	7.600
8	Cerami	8	»	3.200
9	Gagliano Castelferrato	9	»	3.600
10	Leonforte	25	»	10.000
11	Nicosia	25	»	10.000
12	Nissoria	7	»	2.800
13	Piazza Armerina	41	»	16.400
14	Pietraperzia	20	»	8.000
15	Regalbuto	22	»	8.800
16	Sperlinga	3	»	1.200
17	Troina	16	»	6.000
18	Valguarnera Caropepe	24	»	9.600
19	Villarosa	21	»	8.400
<i>Totale per la Provincia di Enna</i>		386		184.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo di ciascun Comune	
			a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale

III. — Provincia di CATANIA.

1	Aci Bonaccorsi	3	400	1.200
2	Aci Castello	13	»	5.200
3	Aci Catania	14	»	5.600
4	Acireale	79	»	31.600
5	Aci S. Antonio	12	»	4.800
6	Adrano	34	»	13.600
7	Belpasso	16	»	6.400
8	Biancavilla	24	»	9.600
9	Bronte	25	»	10.000
10	Calatabiano	9	»	3.600
11	Camorotondo Etneo	1	»	400
12	Castiglione di Sicilia	19	»	7.600
13	Fiumefreddo di Sicilia	8	»	3.200
14	Giarre	36	»	14.400
15	Grammichele	22	»	8.800
16	Gravina di Catania	4	»	1.600
17	Licodia Eubea	14	»	5.600
18	Linguaglossa	20	»	8.000
19	Maletto	5	»	2.000
20	Mascali	14	»	5.600
21	Mascalucia	6	»	2.400
22	Militello in Val di Catania	19	»	7.600
23	Mineo	18	»	7.200
24	Mirabella Imbaccari	16	»	6.400
25	Misterbianco	19	»	7.600
26	Motta S. Anastasia	12	»	4.800
27	Nicotosi	7	»	2.800
28	Palagonia	14	»	5.600
29	Paternò	38	»	15.200
30	Pedara	7	»	2.800
31	Piedimonte Etneo	13	»	5.200
32	Raddusa	8	»	3.200
33	Ramacca	22	»	8.800
34	Randazzo	11	»	4.400
35	Riposto	23	»	9.200
36	S. Cono	5	»	2.000
37	S. Giovanni la Punta	6	»	2.400
38	S. Gregorio di Catania	5	»	2.000
39	S. Michele di Ganzaria	10	»	4.000
40	S. Pietro Clarenza	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Totale
			a carico di ciascun Comune	per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	
40	Mazzarà S. Andrea	5	400	2.000	
41	Merì	4	400	1.600	
42	Milazzo	38	400	15.200	
43	Mirto	5	400	2.000	
44	Mistretta	25	400	10.000	
45	Monforte S. Giorgio	7	400	2.800	
46	Monteuffi Mela	4	400	1.600	
47	Montagnareale	4	400	1.600	
48	Montalbano di Elicona	15	400	6.000	
49	Motta Camastra	4	400	1.600	
50	Motta d'Affermo	3	400	1.200	
51	Naso	17	400	6.800	
52	Nosara di Sicilia	22	400	8.800	
53	Oliveri	2	400	800	
54	Pace del Mela	6	400	2.400	
55	Pagliara	4	400	1.600	
56	Patti	29	400	11.600	
57	Pettineo	6	400	2.400	
58	Piraino	11	400	4.400	
59	Raccuia	7	400	2.800	
60	Reitano	2	400	800	
61	Roccalumera	22	400	8.800	
62	Roccalvaldina	5	400	2.000	
63	Roccella Valdemone	4	400	1.600	
64	Rometta	9	400	3.600	
65	S. Filippo del Mela	10	400	4.000	
66	S. Fratello	19	400	7.600	
67	S. Pier Niceto	13	400	5.200	
68	S. Piero Patti	12	400	4.800	
69	S. Salvatore di Fitalia	7	400	2.800	
70	S. Domenica Vittoria	4	400	1.600	
71	Sant'Agata di Militello	31	400	12.400	
72	S. Lucia del Mela	11	400	4.400	
73	S. Marina Salina	4	400	1.600	
74	S. Angelo di Brolo	16	400	6.400	
75	S. Teresa di Riva	26	400	10.400	
76	S. Stefano di Camastra	14	400	5.600	
77	Scaletta Zangiea	12	400	4.800	
78	Simagra	10	400	4.000	
79	Spadafora	17	400	6.800	
80	Taormina	17	400	6.800	
81	Torregrotta	5	400	2.000	
82	Tortorici	21	400	8.400	

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Totale
			a carico di ciascun Comune	per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	
1	Alcara li Fusi	6	400	2.400	
2	Alli	7	400	2.800	
3	Andillo	3	400	1.200	
4	Barcellona Pozzo di Gotto	45	400	18.000	
5	Basico	2	400	800	
6	Brolo	4	400	1.600	
7	Capizzi	9	400	3.600	
8	Capo d'Oriando	14	400	5.600	
9	Caprileone	3	400	1.200	
10	Caronia	14	400	5.600	
11	Castel di Lucio	5	400	2.000	
12	Castell'Umberto	8	400	3.200	
13	Castroreale	30	400	12.000	
14	Cesarò	13	400	5.200	
15	Condò	2	400	800	
16	Falcone	4	400	1.600	
17	Ficarra	6	400	2.400	
18	Fiumedinisi	5	400	2.000	
19	Foresta	5	400	2.000	
20	Forza d'Agro	5	400	2.000	
21	Francavilla di Sicilia	12	400	4.800	
22	Frazzanò	3	400	1.200	
23	Furci Siculo	11	400	4.400	
24	Furnari	8	400	3.200	
25	Galati Mamertino	5	400	2.000	
26	Giardini	13	400	5.200	
27	Gioiosa Marea	12	400	4.800	
28	Graniti	5	400	2.000	
29	Gualtieri Sicaminò	7	400	2.800	
30	Kaggi	3	400	1.200	
31	Lanza	6	400	2.400	
32	Leni	3	400	1.200	
33	Letoanni Gallodoro	3	400	1.200	
34	Librizzi	8	400	3.200	
35	Limina	5	400	2.000	
36	Lipari	37	400	14.800	
37	Longi	6	400	2.400	
38	Maifa	4	400	1.600	
39	Mandanici	2	400	800	

V. - Provincia di MESSINA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo di ciascun Comune	
			a carico di ciascun Comune	Totale
35	Geraci Siculo	8	400	3.200
36	Giardinello	3	»	1.200
37	Giuliana	8	»	3.200
38	Godrano	3	»	1.200
39	Gratteri	6	»	2.400
40	Isello	10	»	4.000
41	Isola delle Femine	3	»	1.200
42	Lascari	6	»	2.400
43	Lercara Friddi	21	»	8.400
44	Marineo	16	»	6.400
45	Mezzoluso	16	»	6.400
46	Misilmeri	24	»	9.600
47	Monreale	33	»	13.200
48	Montelepre	12	»	4.800
49	Montemaggiore Belsito	14	»	5.600
50	Palazzo Adriano	10	»	4.000
51	Partinico	41	»	16.400
52	Petralia Soprana	18	»	7.200
53	Petralia Sotiana	8	»	3.200
54	Piana dei Greci	22	»	8.800
55	Polizzi Generosa	16	»	6.400
56	Pollina	15	»	6.000
57	Prizzi	8	»	3.200
58	Roccamena	12	»	4.800
59	Roccapalumba	5	»	2.000
60	Sancipirrello	8	»	3.200
61	S. Giuseppe Jato	10	»	4.000
62	S. Mauro Castelverde	11	»	4.400
63	S. Cristina Gela	3	»	1.200
64	S. Flavia	15	»	6.000
65	Sciara	5	»	2.000
66	Sciafani	3	»	1.200
67	Terrasini Favarotta	16	»	6.400
68	Torretta	9	»	3.600
69	Trabia	11	»	4.400
70	Ustica	3	»	1.200
71	Valledolmo	10	»	4.000
72	Ventimiglia di Sicilia	10	»	4.000
73	Vicari	9	»	3.600
	Villabate	13	»	5.200
	Villafraati	7	»	2.800
	<i>Totale per la Provincia di Palermo</i>	<i>909</i>		<i>363.600</i>

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo di ciascun Comune	
			a carico di ciascun Comune	Totale
83	Tripoli	7	400	2.800
84	Tusa	12	»	4.800
85	Ueria	9	»	3.600
86	Villafraanca Tirrena	18	»	7.200
	<i>Totale per la Provincia di Messina</i>	<i>900</i>		<i>360.000</i>

VI. — Provincia di PALERMO.

1	Alia	12	400	4.800
2	Alimena	11	»	4.400
3	Aliminusa	3	»	1.200
4	Allavilla Milicia	10	»	4.000
5	Altofonte	12	»	4.800
6	Bagheria	44	»	17.600
7	Balestrate	17	»	6.800
8	Baucina	7	»	2.800
9	Belmonte Mezzagno	9	»	3.600
10	Bisacchino	14	»	5.600
11	Bolognetta	6	»	2.400
12	Bompiero	9	»	3.600
13	Borgetto	15	»	6.000
14	Caccamo	17	»	6.800
15	Caltavuturo	15	»	6.000
16	Campofelice di Roccella	5	»	2.000
17	Campoflorio	5	»	2.000
18	Capaci	7	»	2.800
19	Carini	26	»	10.400
20	Castelbuono	22	»	8.800
21	Castellaccia	9	»	3.600
22	Castronuovo di Sicilia	11	»	4.400
23	Cefalà Diana	4	»	1.600
24	Cerda	11	»	4.400
25	Chiusa Sefatani	11	»	4.400
26	Ciminna	10	»	4.000
27	Cinisi	17	»	6.800
28	Collesano	20	»	8.000
29	Contessa Entellina	7	»	2.800
30	Corleone	24	»	9.600
31	Ficarazzi	10	»	4.000
32	Gangi	20	»	8.000

Numero d'ordine	C O M U N I	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			a carico di ciascun Comune	Totale

Numero d'ordine	C O M U N I	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			a carico di ciascun Comune	Totale

IX. — Provincia di TRAPANI.

1	Alcamo	60	400	24.000
2	Calatafimi	24	»	9.600
3	Campobello di Mazara	19	»	7.600
4	Camporeale	16	»	6.400
5	Castellammare del Golfo	39	»	15.600
6	Castelvetrano	39	»	15.600
7	Favignana	15	»	6.000
8	Gibellina	16	»	6.400
9	Marsala	102	»	40.800
10	Monte S. Giuliano	58	»	23.200
11	Paceco	20	»	8.000
12	Pantelleria	23	»	9.200
13	Partanna	27	»	10.800
14	Poggio Reale	6	»	2.400
15	Salaparuta	8	»	3.200
16	Salemi	30	»	12.000
17	S. Ninfa	17	»	6.800
18	Via	13	»	5.200
<i>Totale per la Provincia di Trapani</i>		532		212.800

VII. — Provincia di RAGUSA.

1	Biscari	12	400	4.800
2	Chiaravalle Gulfi	19	»	7.600
3	Comiso	39	»	15.600
4	Giarratana	8	»	3.200
5	Modica	58	»	23.200
6	Monterosso Almo	13	»	5.200
7	Pozzallo	22	»	8.800
8	S. Croce Camerina	19	»	7.600
9	Scicli	35	»	14.000
10	Spaccalfo	24	»	9.600
11	Vittoria	62	»	24.800
<i>Totale per la Provincia di Ragusa</i>		311		124.400

VIII. — Provincia di SIRACUSA.

1	Augusta	35	400	14.000
2	Avola	34	»	13.600
3	Buccheri	9	»	3.600
4	Buscemi	7	»	2.800
5	Canicattini Bagni	20	»	8.000
6	Carlethini	21	»	8.400
7	Cassaro	5	»	2.000
8	Ferla	11	»	4.400
9	Floridia	30	»	12.000
10	Francoforte	19	»	7.600
11	Lentini	38	»	15.200
12	Melilli	18	»	7.200
13	Noto	39	»	15.600
14	Pachino	32	»	12.800
15	Palazzo Acreide	21	»	8.400
16	Rosolini	22	»	8.800
17	Solarino	12	»	4.800
18	Sortino	22	»	8.800
<i>Totale per la Provincia di Siracusa</i>		395		158.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 249.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 249. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di lire 10.000 disposto a suo favore dal cav. Ercole Lualdi fu Pietro, con l'obbligo d'investirlo in consolidato italiano 5 % al nome dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 250.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Mondovì ad accettare un lascito.

N. 250. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Mondovì viene autorizzata ad accettare il lascito del cav. ing. Francesco Borsarelli di L. 32.000 nominali, in titoli del debito pubblico, e di lire 11.276,90 in contanti, per istituire, con il reddito, premi annuali di studio a favore di alunni meritevoli dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 251.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Pinerolo ad accettare una donazione.

N. 251. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Pinerolo viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali disposta dal dott. Silvano Gontier per la istituzione di un premio annuo intitolato alla memoria della consorte del donante « Dottoressa Maria Gontier Stavorenco », da conferirsi all'alunno più meritevole del predetto liceo che vi consegue il diploma di maturità classica nella sessione estiva di esami.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 252.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo di Vicenza ad accettare una donazione.

N. 252. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo di Vicenza viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali disposta dai nobili marchesi Roi Giuseppe ed Antonio, per la costituzione di una borsa di studio, intitolata al nome di « Antonio Fogazzaro », da conferirsi ad un alunno meritevole del suddetto liceo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 253.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Salerno.

N. 253. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modifiche allo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1932.

Approvazione di nuove norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Ritenuta la necessità di alcune nuove norme provvisorie per l'applicazione della imposta di famiglia secondo le disposizioni del predetto testo unico;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decretano:

Sono approvate le seguenti norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico della finanza locale per quanto riflette la imposta di famiglia.

Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: p. Il Ministro per l'Interno:
MOSCONI. ARPINATI.

Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in materia d'imposta di famiglia.

A complemento delle istruzioni dettate per l'applicazione del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, con il decreto Ministeriale 19 settembre 1931-IX, si ravvisa necessario impartire alcune nuove disposizioni in seguito a taluni quesiti proposti circa la applicazione della imposta di famiglia.

In relazione al disposto dell'art. 119 del testo unico, che stabilisce le modalità di applicazione della imposta di famiglia nei riguardi dei contribuenti assoggettati alla imposta complementare di Stato, venne posto il quesito se anche per i redditi degli impiegati dello Stato o di altri Enti pubblici, classificati in cat. D agli effetti della imposta di ricchezza mobile e che sono assoggettati alla imposta complementare, a' sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, in ragione di centesimi cinquanta per cento, con la sola detrazione della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, debbano essere ammesse le detrazioni consentite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, per i contribuenti accertati per l'imposta complementare nei modi ordinari.

Al proposito si dichiara che le accennate detrazioni vanno ammesse anche per i contribuenti alla imposta comple-

mentare secondo le speciali disposizioni del ricordato R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, e perciò da tali redditi classificati in cat. D, va detratta, in analogia a ciò che è stabilito coi numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 del citato decreto 30 dicembre 1923:

1° l'imposta di ricchezza mobile;

2° i premi di assicurazione sulla vita, i contributi eventuali a casse di previdenza e di soccorso, gli interessi (annualità passive) sui debiti contratti;

3° i carichi di famiglia, a' sensi dell'art. 11 del decreto stesso.

* * *

È stato inoltre chiesto se nella determinazione dei redditi imponibili, agli effetti dell'imposta di famiglia, debbano essere escluse le pensioni di guerra, in analogia a quanto è disposto per la determinazione dei redditi imponibili ai fini dell'imposta complementare.

Al riguardo si osserva che l'art. 11, terzo comma, del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, stabilisce che le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono assoggettabili alla imposta complementare, nè concorrono, nei casi in cui il percipiente di essi possieda redditi di altra natura, alla determinazione del reddito complessivo.

Secondo l'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, numero 1175, per la finanza locale, per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli imponibili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servono di base alla determinazione della complementare, senza che occorran ulteriori accertamenti da parte del Comune.

Ne consegue che le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono compresi nell'imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia, allorchè questa viene commisurata sullo stesso imponibile dell'imposta complementare.

E poichè non sarebbe ammissibile un diverso trattamento in confronto di coloro che percepiscono tali pensioni e assegni e sono soggetti all'imposta complementare soltanto per redditi tassati mediante ritenuta diretta, o ne sono esenti, in ogni caso, le pensioni e gli assegni di cui trattasi non possono essere compresi nella determinazione dell'imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia.

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1932.

Autorizzazione alla « Banca commerciale italiana » ad assorbire la « Banca commerciale triestina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca commerciale italiana » con sede in Milano, è autorizzata ad assorbire la « Banca commerciale triestina » con sede in Trieste ed a sostituirsi a quest'ultima in tutte le filiali attualmente in esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1932.

Proroga della straordinaria gestione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1931, col quale veniva stabilita la data del 31 dicembre u. s. per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del Comitato Filantropia senza sacrifici, con sede in Livorno;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile p. v.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

p. Il Ministro: ARPINATI.

(2456)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-263 M.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Giovanni di Giuseppe e di Marinig Orsola, nato a Bigliana il 29 agosto 1896 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Eccelsa di Volfango Mian, nata ad Aurisina il 18 marzo 1897, moglie;

Mikulin Virgilio, nato a Mossa l' 11 agosto 1919, figlio;

Mikulin Aldo, nato a Mossa il 15 aprile 1921, figlio;

Mikulin Giovanni, nato a Mossa il 4 maggio 1926, figlio;

Mikulin Alda, nata a Mossa il 23 dicembre 1922, figlia;

Mikulin Pierina, nata a Mossa il 24 aprile 1928, figlia;

Mikulin Giulio, nato a Mossa il 21 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(853)

N. 50-257 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Giuseppe fu Giovanni e della fu Juric Maria, nato a Bigliana il 13 marzo 1878 e residente a Castel Dobra, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Francesca di Martino Mauric, nata a Bigliana il 5 febbraio 1877, moglie;

Mikulin Venceslao, nato a Bigliana il 6 ottobre 1906, figlio;

Mikulin Giuseppe, nato a Bigliana il 10 gennaio 1910, figlio;

Mikulin Ida, nata a Bigliana il 7 maggio 1911, figlia;

Mikulin Stanislao, nato a Bigliana il 4 aprile 1914, figlio;

Mikulin Erminia, nata a Bigliana il 26 agosto 1915, figlia;

Mikulin Francesco fu Giovanni, nato a Bigliana l' 11 gennaio 1871, fratello;

Mikulin Teresa fu Giovanni, nata a Bigliana il 9 luglio 1863, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(854)

N. 50-262 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mikulin Maria Antonia in Brandolin di Francesco e di Klinez Margherita, nata a Medana il 14 febbraio 1899 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Leonino di Mikulin Maria Antonia, nato a Cormons il 6 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(855)

N. 50-258 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Antonio fu Giuseppe e della fu Zalatteu Caterina, nato a Bigliana il 13 dicembre 1873 e residente a Castel Dobra, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Pierina fu Antonio Bucinel, nata a Bigliana il 27 gennaio 1878, moglie;

Mikulin Augusto, nato a Quisca il 9 aprile 1904, figlio;

Mikulin Giuseppe, nato a Peuma il 14 marzo 1908, figlio;

Mikulin Maria, nata a Peuma il 18 ottobre 1910, figlia;

Mikulin Antonio, nato a Peuma il 5 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(856)

N. 50-259 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Antonio fu Antonio e di Marinic Maria, nato a Bigliana (Dobra) il 27 febbraio 1897 e residente a Bigliana (Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Amalia di Francesco Cernigoj, nato a Bigliana il 17 maggio 1899, moglie;

Mikulin Ottilia, nata a Bigliana il 25 febbraio 1923, figlia;

Mikulin Lidvina, nata a Bigliana il 28 gennaio 1925, figlia;

Mikulin Desiderio, nato a Bigliana il 18 ottobre 1926, figlio;

Mikulin Stanislao, nato a Dobra il 15 dicembre 1928, figlio;

Mikulin ved. Maria fu Antonio Marinic, nata a Bigliana il 3 giugno 1860, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(857)

N. 50-260 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Francesco fu Antonio e della fu Zalatel Anna, nato a Medana il 22 marzo 1868 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Margherita fu Giuseppe Klinèc, nata a Medana il 28 febbraio 1873, moglie;

Mikulin Francesco, nato a Medana il 21 maggio 1897, figlio;

Mikulin Giuseppe, nato a Medana il 25 dicembre 1901, figlio;

Mikulin Luigia, nata a Medana il 22 maggio 1903, figlia;

Mikulin Angela, nata a Cormons il 9 febbraio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(858)

N. 50-252 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Luigi fu Giuseppe e di Musulin Giuseppina, nato a Bigliana il 22 giugno 1895 e residente a Castel Dobra, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Eugenia di Antonio Filej, nata a Bigliana il 1° novembre 1902, moglie;

Mikulin Milena Isidora, nata a Bigliana il 29 agosto 1927, figlia;

Mikulin Antonio fu Giuseppe, nato a Bigliana il 13 giugno 1880, fratello;

Mikulin ved. Gioseffa fu Antonio Musulin, nata a Medana il 4 maggio 1856, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(859)

N. 50-212 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Michele fu Giorgio e della fu Cerv Dorotea, nato a Oblocca Iusina (Gracova) l'11 settembre 1886 e residente a Oblocca Iusina (Gracova), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Giuseppe fu Giorgio, nato a Oblocca il 6 marzo 1894, fratello;

Mavric Paolina fu Giorgio, nata a Oblocca il 25 gennaio 1899, sorella;

Mavric Maria fu Giorgio, nata a Oblocca il 1° gennaio 1901, sorella;

Mavric Teodoro di Maria Mavric, nato a Oblocca il 18 aprile 1920, nipote;

Mavric Casimiro di Maria Mavric, nato a Oblocca il 18 gennaio 1922, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(882)

N. 50-213 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giovanni fu Lorenzo e della fu Golob Maria, nato a Oblocca (Gracova Serravalle) il 25 novembre 1869 e residente a Oblocca (Gracova Serravalle), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini

dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(883)

N. 50-214 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Francesco fu Francesco e di Kikelj Luigia, nato a Oblocca (Gracova Serravalle) il 27 aprile 1910 e residente a Oblocca (Gracova Serravalle), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Ludmilla fu Francesco, nata a Oblocca il 15 settembre 1911, sorella;

Mavric Maria fu Francesco, nata a Oblocca il 7 novembre 1913, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(884)

N. 50-215 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Michele fu Matteo e della fu Caterina Batistic, nato a Boccavizza (Gorizia) il 30 luglio 1868 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Giuseppina fu Giuseppe Martinuc, nata a Ranziano il 22 febbraio 1868, moglie;

Mavric Domenico, nato a Ranziano il 28 luglio 1901, figlio;

Mavric Giuditta, nata a Ranziano il 1° maggio 1905, figlia;

Mavric Giuseppe, nato a Ranziano il 22 ottobre 1909, figlio.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 73.

Media dei cambi e delle rendite
del 1° aprile 1932 - Anno X

Francia	76.50	Oro	372.39
Svizzera	375.40	Belgrado	—
Londra	74 —	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.85	Albania (Franco oro)	—
Spagna	146.25	Norvegia	3.95
Belgio	2.717	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.625	Svezia	3.95
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.87	Danimarca	4.05
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	72.80
Peso Argentino { Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
{ Carta	4.95	Rendita 3 % lordo	44.825 ^{ex}
New York	19.30	Consolidato 5 %	81.875
Dollaro Canadese	17.40	Obblig. Venezia 3,50 %	82.95

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modus-Vivendi commerciale italo-francese.

In base a scambio di note che ha avuto luogo a Roma il 2 aprile corrente fra il R. Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata di Francia, il Modus-Vivendi commerciale italo-francese stipulato il 4 marzo u. s. entrerà in vigore il 4 aprile 1932.

(2495)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali « Tre Fontane » e « Dammisa » in provincia di Agrigento.

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1932-X è stato approvato lo statuto del Consorzio per la sistemazione e la manutenzione delle strade interpoderali « Tre Fontane » e « Dammisa » nei comuni di Canicattì e Naro (provincia di Agrigento), costituito con R. decreto 30 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1931, registro n. 23, foglio n. 151.

(2462)

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella peschiera di « Piscina Sa Mola » nel golfo di Cagliari.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 5 marzo 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1932-X, è stato riconosciuto in favore del sig. Raffaello Andreini il diritto esclusivo di pesca nella peschiera di Piscina Sa Mola, nel golfo di Cagliari, nei limiti fissati nella planimetria annessa al decreto stesso, bollata dall'ufficio del registro di Cagliari l'11 gennaio 1932-X e vistata dall'ufficio del Genio civile di Cagliari il 30 gennaio 1932-X.

(2464)

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica « Cavamento Palata » in provincia di Bologna e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 18 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1932-X al registro 5, foglio 41, è stata disciolta l'Amministrazione del Consorzio « Cavamento Palata » per la bonifica di Crevalcore, Persiceto e S. Agata, in provincia di Bologna, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il cav. uff. Enea Venturi.

(2465)

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente l'estrazione dei premi per le cinque serie dei Buoni del Tesoro novennali 1940.

Si richiama l'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo u. s. n. 61, circa l'estrazione dei premi per le cinque serie dei Buoni del Tesoro novennali 1940, da aver luogo il giorno 21 aprile 1932-X alle ore 10 in piazza Venezia.

La detta estrazione per l'assegnazione dei premi da lire un milione e da lire cinquecentomila ai Buoni del Tesoro novennali 5 % scadenti il 1940, delle cinque serie autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450 e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, avrà luogo in piazza Venezia il giorno 20 aprile 1932-X alle ore 16,30.

Nulla è mutato per quanto riguarda il sorteggio degli altri premi relativi ai Buoni di cui si tratta. Tale sorteggio sarà effettuato alle ore 10 in una sala a pianterreno della Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, dal giorno 22 aprile 1932-X e proseguita nei giorni successivi.

Le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra, avranno luogo, come è stato già stabilito, il giorno 18 dello stesso mese di aprile, alle ore 10, pure in una sala a pianterreno della Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Roma, 2 aprile 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2494)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trentaduesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 358, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1932, n. 5070, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima Fonte Miracolosa di San Bernardo, con sede in Imperia e domicilio elettivo in Garesio (Cuneo), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare le sorgenti di acqua minerale site in località « San Bernardo », nel territorio del comune di Garesio, in provincia di Cuneo. Estensione ettari 3.70.72.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 345, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 24 febbraio 1932, n. 5268, lib. 1, vol. 15, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Gabai », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo ed è trasferita dalla Società Atti

Forni Fonderie Acciaierie e Ferriere Franchi Gregorini, alla Società « Iva » Alti Forni Acciaierie d'Italia, con sede in Genova. Estensione ettari 66.24.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 216, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1932, n. 5071, lib. 1, vol. 15, col quale al signor Baratta Giovan Crisostamo, domiciliato in Ucria, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Bolo », in territorio del comune di Cesarò, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 30.93.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 267, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 febbraio 1932, n. 4947, lib. 1, vol. 15, col quale al comune di Primaluna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di baritina sito in località « Sassi Rossi » in territorio del Comune medesimo, provincia di Como. Estensione ettari 14.22.10.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 252, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 febbraio 1932, n. 4948, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima Carbonifera « Arsa » con sede a Trieste ed elettivamente domiciliata in Carpano, è concessa, per la durata di anni 25, la facoltà di coltivare il giacimento di carbon fossile denominato « Ragozzana » sito in territorio del comune di Albona, provincia dell'Istria. Estensione ettari 228.88.79.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 308, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 marzo 1932, n. 5486, lib. 1, vol. 15, col quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Arlate » sita in territorio del comune di Olgiate Molgora (Como) accordata al signor rag. Giuseppe Bonsaglia fu Luigi, è trasferita agli eredi del concessionario, signori Marina, Luigi e Alberto Bonsaglia fu Giuseppe e Guidi Angelica ved. Bonsaglia, rappresentati da quest'ultima, domiciliata a Cisano Bergamasco ed elettivamente in Arlate. Estensione ettari 0.62.80.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 13, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1932, n. 5069, lib. 1, vol. 15, col quale alla Comunità Agraria di Viacce e Rucce, con sede a Fabriano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « La Rocca », nel territorio del comune di Fabriano, provincia di Ancona. Estensione ettari 12.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 9, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 24 febbraio 1932, n. 5272, lib. 1, vol. 15, col quale al signor Marchioro Valentino, domiciliato a San Pietro Montagnon, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « San Bartolomeo », in territorio del comune di San Pietro Montagnon, provincia di Padova. Estensione ettari 0.12.55.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 76, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 febbraio 1932, n. 4950, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini, rappresentati dal signor Salemi Antonino, domiciliato a Lercara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Piccola Rotolo », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.87.40.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 61, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 24 febbraio 1932, n. 5272, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima Industria Italiana Cementi, con sede a Milano, ed elettivamente domiciliata in Piacenza presso il proprio stabilimento, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Ponte dell'Olio », in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza. Estensione ettari 28P.53.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 25, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'8 marzo 1932, n. 5591, lib. 1, vol. 15, col quale a favore dei condomini della miniera solifera « Santa Domenica » rappresentati dal dott. Salvatore Morelli, domiciliato in Cotrone, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera medesima, sita in territorio del comune di Melissa, provincia di Catanzaro. Estensione ettari 48.85.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 66, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 marzo 1932, n. 5775, lib. 1, vol. 15, col quale alla Ditta del fu Bernabei Luciano, rappresentata dalla signorina Bernabei Ida, domiciliata in Abano, è concessa in

perpetuo la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua termo-minerale di sei sorgenti denominate « Al Massaggio », site in prossimità della via Marzia, in territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 1.84.50.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 85, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 febbraio 1932, n. 4949, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini rappresentati dal signor Francesco Emanuele Giordano, domiciliato a Lercara è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Giordano Croce », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 1.25.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 105, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1932, n. 5074, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini rappresentati dal signor Falzone Cataldo, domiciliato a San Cataldo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Concessione Perpetua Gabbara Marcatobianco Falzone », sita in territorio del comune di San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 1.60.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 113, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1932, n. 5075, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini rappresentati dal signor Romano Salvatore, domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà in perpetuo di coltivare la miniera di zolfo denominata « Piraino », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.97.20.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 91, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 marzo 1932, n. 5492, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima Paolo Timossi Cementi Portland di Bibbiena, con sede a Firenze e domicilio eletto presso la propria Amministrazione in Bibbiena — località La Nave — provincia di Arezzo, è concesso l'ampliamento dei limiti della concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fraternalta », sita in territorio del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Estensione ettari 40.27.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 112, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 marzo 1932, n. 5493, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede a Bergamo e domicilio eletto in Casale Monferrato, presso il proprio rappresentante cav. ing. Orazio Funi-ciello, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Bricco del Cisi », in territorio del comune di Pontestura Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.21.40.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 86, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'8 marzo 1932, n. 5592, lib. 1, vol. 15, col quale al signor Guaschino Vittorio domiciliato a Casale Monferrato — Villa Pastrona — e concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Pastrona », in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 10.03.60.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 110, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 marzo 1932, n. 5776, lib. 1, vol. 15, col quale la concessione perpetua della miniera di talco e steatite, sita in località « San Francesco », in territorio del comune di Orani, in provincia di Nuoro, è trasferita dai condomini Devoto-Dessolis, alla Società Anonima Talco Enrico Tron & C., con sede a Livorno ed elettivamente domiciliata in Orani presso il signor Antonio Porcu. Estensione ettari 71.04.45.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 111, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 marzo 1932, n. 5777, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima Talco Enrico Tron & C., con sede a Livorno rappresentata in Orani dal signor Antonio Porcu, è concessa per la durata di anni 50 la facoltà di coltivare i giacimenti di talco, in località « Su Ruju », nel territorio dei comuni di Sarule e Orani, provincia di Nuoro. Estensione ettari 89.77.25.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 158, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 marzo 1932, n. 5495, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini rappresentati dal signor Pietro Vassallo, domiciliato in San Cataldo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Gabbara Marcatobianco Roxas », sita in territorio del comune di San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 12.42.40.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 167, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 7 marzo 1932, n. 5567, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini rappresentati dal signor Placida Francesco, domiciliato in Sellia è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua minerale purgativa (solfato-sodica) denominata « Acqua Sila » della sorgente sita in località « Scenia », nel territorio del comune di Sellia, provincia di Catanzaro. Estensione ettari 1.53.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 157, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 marzo 1932, n. 5774, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima Unione Italiana Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Gallina », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 4.13.10.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 162, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 marzo 1932, n. 5778, lib. 1, vol. 15, col quale al signor Martinotti Evasio, domiciliato a Pontestura — frazione di Coniolo —, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cascina del Frati », nel territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria. Estensione ettari 2.26.10.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 161, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 marzo 1932, n. 5779, lib. 1, vol. 15, col quale al comune di Scheggia Pascelupo è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Monte Altino », nel territorio del comune di Scheggia Pascelupo, in provincia di Perugia. Estensione ettari 8.

Rinunzia di concessione mineraria.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 122, col quale è accolta la rinuncia fatta dalla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, alla conferma della concessione di coltivare la miniera di rame denominata « Piazza » in territorio di Deiva, provincia di La Spezia, già concessa alla Società Anonima Ramitalia, con decreto Reale 1° luglio 1926; e ad essa pervenuta per successivi trapassi.

(2447)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di matematica nel Regio istituto commerciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1926 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1926, registro 11 Ministero educazione nazionale, foglio n. 162, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Brindisi;

Vista la lettera del 24 ottobre 1931-IX, n. 2756, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo autorizza a bandire il concorso per la cattedra di matematica nel Regio istituto commerciale di Brindisi;

Decreta:

E aperto il concorso per esami e titoli al posto di insegnante titolare di matematica nel Regio istituto commerciale di Brindisi. I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5 alla quale dovranno essere uniti i seguenti documenti:

- 1° attestato di nascita;
 - 2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non re-
gnuicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;
 - 3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'uf-
ficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di
sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impe-
dirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;
 - 4° certificato generale penale;
 - 5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il con-
corrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è
richiesto;
 - 6° fotografia autenticata;
 - 7° stato di famiglia;
 - 8° diploma di laurea in matematica;
 - 9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali
universitari;
 - 10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della
carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le no-
tizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere com-
provate dai relativi documenti;
 - 11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei docu-
menti e pubblicazioni che si presentano.
- Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri
titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse,
come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale
od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data non
anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di con-
corso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonché gli impiegati di
ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui
ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro perma-
nenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero
possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti,
ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai pre-
cedenti nn. 10 e 11. E peraltro escluso il riferimento a documenti
che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda
di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale
sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono
spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per
le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei do-
cumenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data
apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero
dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di
presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione
giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, dete-
rioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, veri-
ficarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'in-
segnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice
terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21
del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare
in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400
ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale
aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 no-
vembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e
a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena av-
venuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a
tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente
decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regi-
strazione.

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2482)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.